

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario - Presidente
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere
Dott. VARRONE Luca - Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare - Rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. xxxxx/2019) proposto da:

CREDITORE(Omissis);

- ricorrente -

CONTRO

ENTE ECCLESIASTICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2350/2019, pubblicata il 27 agosto 2019, notificata il 4 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. xxxxx/2009, il Tribunale di Modena ingiungeva il pagamento, a carico dell'**ENTE ECCLESIASTICO** e in favore di **A.A.**, della somma di Euro 860.762,42, a titolo di saldo di quanto dovuto in forza dei contratti di appalto conclusi per la ristrutturazione delle Parrocchie di **C.C.** e di **D.D.**, in località (Omissis) nel F.

Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2009, proponeva opposizione l'**ENTE ECCLESIASTICO**, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la committenza degli appalti doveva essere ascritta direttamente alle due Parrocchie. Nel merito, rilevava che le Parrocchie appaltanti avevano già eseguito i pagamenti dovuti e segnatamente la Parrocchia di **C.C.** a seguito di un accordo transattivo e quella di **D.D.** all'esito di accettazione, da parte del creditore, di un'offerta reale effettuata in corso di causa. Per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Modena, **CREDITORE** e chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.

Si costituiva in giudizio **A.A.**, il quale contestava integralmente le ragioni addotte a fondamento dell'opposizione e, in particolare, deduceva che l'Arcidiocesi si fosse accollata il pagamento dei lavori, avendo intavolato trattative per il saldo del prezzo delle opere commissionate. Quanto agli accordi transattivi in tesi raggiunti, esponeva che il pagamento relativo ai lavori della chiesa di **C.C.** non era stato accettato a saldo mentre quello riferito alla parrocchia di **D.D.**, accettato a seguito dell'offerta reale, rappresentava un riconoscimento di credito da parte dell'Arcidiocesi. Sicché concludeva per il rigetto dell'opposizione, poiché la somma portata dal provvedimento monitorio costituiva il residuo del prezzo inerente ai lavori eseguiti, al netto delle somme già corrisposte, conteggiato in base ai rapportini delle ore di manodopera impiegate, come verificate dal direttore dei lavori.

Nel corso del giudizio erano disattese le prove orali costituente richieste dalle parti ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1939/2014, depositata il 22 ottobre 2014, previo riconoscimento della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla Arcidiocesi, in forza dell'attività compiuta nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, dichiarava che, relativamente alla Parrocchia di **D.D.**, residuava un minor credito rispetto a quanto preteso mentre per la Parrocchia di **C.C.** riteneva estinto il pagamento in ragione della transazione raggiunta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'ENTE ECCLESIASTICO al pagamento, in favore di **A.A.**, della somma di Euro 44.616,47, oltre IVA e interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2.- Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado **A.A.**, il quale lamentava: - l'acritico riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a propria volta fondate su lacunose operazioni peritali, le quali, nel conteggiare le pretese spettanze dell'impresa **B.B.**, assumevano apoditticamente che la documentazione prodotta dall'appaltatore fosse inattendibile e che dovesse essere attribuita valenza significativa ai progetti esecutivi delle opere, mai prodotti in giudizio, acquisiti dallo stesso consulente d'ufficio, palesemente incompleti e non conformi alla normativa vigente; - la mancata considerazione dei rilievi mossi avverso la veridicità dei contratti di appalto e dei supposti atti di transazione, con la conseguente richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e di ammissione di tutti i mezzi istruttori già dedotti.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione l'ENTE ECCLESIASTICO, la quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto. In via incidentale, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e che fosse accertato che nulla era ancora dovuto per i titoli dedotti, in ragione del saldo già avvenuto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la somma corrisposta al **A.A.**, a seguito della transazione del 22 marzo 2007, non poteva ritenersi accettata a titolo di acconto, come prospettato dall'appellante, poiché nel relativo documento era stabilito che l'accettazione avesse definito tutta la contabilità dei lavori eseguiti nella chiesa parrocchiale di **C.C.** nonché nell'oratorio di Cerreto per l'importo di Euro 195.000,00, del cui pagamento il **CREDITORE** si dichiarava perfettamente soddisfatto, affermando di essere stato pagato di tutti i lavori eseguiti, di tutti i materiali forniti e per tutti i suoi subappaltatori e fornitori; b) che doveva escludersi che, con riferimento alla chiesa di **D.D.**, le obbligazioni oggetto di causa fossero sorte al di fuori di accordi contrattuali preventivi e,

pertanto, in economia, attraverso l'emissione di rapportini contenenti il riepilogo delle opere eseguite e della manodopera impiegata, poiché ciò avrebbe presupposto che i contratti di appalto fossero stati predisposti artatamente e falsamente dal direttore dei lavori, dopo che i lavori erano da tempo iniziati, e da lui sottoscritti come unica soluzione per ottenere i finanziamenti pubblici e le erogazioni disposte a seguito dell'evento sismico, circostanza, questa, non risultante dagli atti; c) che ogni contestazione circa la veridicità della sottoscrizione del documento (recte della transazione) era chiaramente priva di valore, essendo totalmente in contrasto con il contenuto, oltremodo chiaro, dell'atto e della dichiarazione di quietanza in esso contenuta; d) che, in ordine ai lavori svolti nella Parrocchia di D.D., i risultati del consulente tecnico d'ufficio avevano tenuto conto dei dettagliati rilievi sul posto, del libretto delle misure e della contabilità dei lavori eseguiti, sulla base di tutta la documentazione progettuale in atti, delle misure estratte dai grafici e confrontate con le misure rilevate sul posto, componendo un prospetto integrativo per le opere non quantificabili, ma effettivamente eseguite, accertate in contraddittorio con la documentazione fotografica precedente

all'inizio dei lavori; e) che correttamente l'ausiliario del giudice aveva fatto riferimento al prezziario della Camera di Commercio di Modena, risalente al 2001, ossia all'epoca dei lavori, e aveva escluso il valore probatorio dei rapportini delle ore in economia, come indicate dall'appellante, in quanto atti unilaterali, non contrattuali e non verificabili.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, A.A.

Ha resistito, con controricorso, l'intimata **ENTE ECCLESIASTICO**.

4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183 c.p.c. nonché degli artt. 1350, 1417, 2722, 2724 e 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi del giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito confermato il rigetto, senza migliore motivazione, della richiesta, avanzata anche in sede di appello, di ammissione delle istanze istruttorie svolte dall'esponente in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., volte a comprovare l'effettivo contenuto dei contratti di appalto intercorsi tra le parti.

Per converso, ad avviso dell'istante, ove le prove testimoniali richieste fossero state ammesse e regolarmente esperite, esse avrebbero potuto in ipotesi superare ed integrare il contenuto dei pretesi documenti contrattuali, originariamente firmati dalle parti e prodotti in copia dall'opponente, in ordine alla misura dei corrispettivi pattuiti.

Obietta, ancora, il ricorrente che tali rapportini non sarebbero stati mai contestati nel giudizio di opposizione dalla controparte, sicché la parte avrebbe avuto la facoltà di provare, anche per testimoni, che gli accordi raggiunti avessero inteso valorizzare le ore impiegate per lo svolgimento delle opere e i rapporti di cantiere correlativamente predisposti.

Tale prova testimoniale sarebbe stata ammissibile, alla stregua della sussistenza di un principio di prova per iscritto, rappresentato dai predisposti rapportini.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Si premette che - limitazione alla deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - la doglianza è inammissibile, atteso che, a fronte di una "doppia conforme", con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all'11 settembre 2012 (come nel caso di specie), ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., vigente *ratione temporis*, il motivo di omesso esame di fatti decisivi, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è esaminabile (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).

Quanto alla reclamata violazione di legge, l'inammissibilità è configurabile sotto altri profili.

E tanto perché l'invocata prova testimoniale, reiterata in appello, verteva sul raggiungimento di un accordo preventivo alla stipulazione dei due contratti di appalto in ordine alla misura del corrispettivo (diverso da quello contemplato nei contratti).

Si tratta, quindi, della richiesta di dimostrare, per testimoni, l'esistenza di un patto contrario al contenuto dei documenti contrattuali, asseritamente intervenuto prima della stipula di tali contratti, inerente alla effettiva misura del corrispettivo spettante all'appaltatore.

A fronte di una simile deduzione, quale contenuto delle deposizioni testimoniali di cui si chiedeva l'ammissione, la prova per testimoni non è ammessa ex art. 2722 c.c.

Né i "rapportini" prodotti costituivano principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c.

Infatti, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, seppure non sia necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7093 del 20/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21442 del 19/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 8210 del 07/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 3869 del 26/02/2004).

Senonché, secondo il rilievo del consulente tecnico d'ufficio, come richiamato dalla sentenza impugnata, tali "rapportini" costituivano atti unilaterali dell'appaltatore, non contrattuali e non verificabili.

Il che esclude che si ricada nell'ambito di un principio di prova per iscritto.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183, 214, 216 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi del giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale utilizzato la transazione del 22 marzo 2007, in ordine ai lavori svolti presso la Parrocchia di C.C., benché l'appaltatore avesse disconosciuto l'autenticità delle pretese sottoscrizioni ivi apposte e a lui riconducibili, anche con riferimento al mandato di pagamento in pari data, apponendovi il mero scritto "escluso il resto", come da comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, pag. 17, ultime due righe, e 18, prime due righe.

Sicché sarebbe stato onere della controparte, al fine di contraddire tale disconoscimento, formulare un'istanza di verifica dell'autenticità delle firme apposte sia sulla scrittura privata del 22 marzo 2007 sia sul mandato di pagamento in pari data, mentre ciò non era avvenuto senza alcuna debita motivazione.

2.1.- Il motivo è fondato.

In ordine all'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, si reiterano le ragioni di inammissibilità già dedotte scrutinando il primo motivo.

Per il resto, si rileva che, a fronte del rilievo circa l'inutilizzabilità del documento oggetto di disconoscimento, per effetto della mancata attivazione di un sub-procedimento di verifica, rilievo reiterato con l'atto introduttivo del gravame (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2023; Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 20/01/2017), la Corte d'appello ha sostenuto che ogni contestazione circa la veridicità della sottoscrizione del documento sarebbe stata chiaramente priva di valore, essendo totalmente in contrasto con il contenuto, oltremodo chiaro, dell'atto e della dichiarazione di quietanza in esso contenuta.

Ebbene, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verifica, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7433 del 16/12/1983).

Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verifica elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).

Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verifica conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.

Per contro, la pronuncia impugnata, in conseguenza della reiterazione della censura sull'inutilizzabilità del documento con sottoscrizione disconosciuta, cui non aveva fatto seguito alcuna istanza di verifica, ha ritenuto che la doglianza dovesse essere respinta alla luce del chiaro contenuto del documento medesimo e del rilascio di una quietanza.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183, 214, 216 c.p.c. nonché degli artt. 1362, 1428, 1429, 1439, 2722, 2724 e 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi del giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale utilizzato il riferimento alla transazione del 22 marzo 2007, nonostante l'appellante avesse dedotto che il **CREDITORE** si fosse recato all'incontro diretto a concludere la transazione sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti precedenti, artatamente indottagli dal direttore dei lavori e comunque avallata dall'Arcidiocesi, circa l'avvenuto pregresso pagamento della somma di Euro 225.000,00, circostanza che avrebbe avuto una valenza decisiva e sostanziale rispetto all'intero *thema decidendum* e tale da rendere palesemente viziata e invalidamente apposta la ipotetica sottoscrizione.

Sicché erroneamente la Corte d'appello avrebbe rigettato le richieste di prova volte a comprovare detta circostanza, la quale non avrebbe potuto configurarsi come patto aggiunto o contrario rispetto al contenuto della scrittura del 22 marzo 2007, bensì quale mero fatto storico già interamente avvenuto e non contestualmente pattuito, secondo la percezione del **A.A.**, che avrebbe appunto costituito il presupposto condizionante della sua volontà.

3.1.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, in quanto chiaramente subordinato alla riconosciuta utilizzabilità, ai fini decisori, del documento.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 183, 61, 62, 191 e 194 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi del giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame convalidato le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, benché la valutazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore fosse stata rimessa a criteri genericamente riferiti ai prezzi correnti all'epoca e non già a quelli liberamente prestabiliti dalle parti, secondo criteri quantitativi da esse autonomamente e separatamente fissati, tenendo conto delle tariffe orarie liberamente concordate, dei costi di noleggio dei materiali e delle attrezzature, del rimborso di spese già sostenute dall'impresa **B.B.** per l'acquisto di materiali e per la retribuzione di altre imprese, ignorando altresì il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla transazione del 22 marzo 2007.

Aggiunge il ricorrente che l'elaborato peritale avrebbe fatto riferimento ad ulteriori documenti mai prodotti in giudizio e acquisiti autonomamente dall'ausiliario del giudice, in particolare con riferimento ai progetti e alla documentazione fotografica, che non sarebbero stati agli atti di causa.

4.1.- Il motivo è infondato.

In proposito, la sentenza impugnata ha dedotto che i risultati del consulente tecnico d'ufficio avevano tenuto conto dei dettagliati rilievi sul posto, del libretto delle misure e della contabilità dei lavori eseguiti, sulla base di tutta la documentazione progettuale in atti, delle misure estratte dai grafici e confrontate con le misure rilevate sul posto, componendo un prospetto integrativo per le opere non quantificabili, ma effettivamente eseguite, accertate in contraddittorio con la documentazione fotografica precedente all'inizio dei lavori.

E ha evidenziato che correttamente l'ausiliario del giudice aveva fatto riferimento al prezzario della Camera di Commercio di Modena, risalente al 2001, ossia all'epoca dei lavori, e aveva escluso il valore probatorio dei rapportini delle ore in economia, come indicate dall'appellante, in quanto atti unilaterali, non contrattuali e non verificabili.

Sicché, quanto alle opere non quantificabili in base alle prescrizioni contrattuali, ma effettivamente eseguite, la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio è avvenuta sulla scorta della documentazione progettuale in atti e non già acquisita aliunde, all'esito della comparazione con lo stato effettivo dei luoghi.

Con riferimento alla quantificazione di tali opere non determinate in contratto, si è invece tenuto conto del prezzario della Camera di Commercio di Modena all'epoca vigente, conformemente alle disposizioni normative in materia di compenso dell'appalto (e non già dei rapportini unilateralmente predisposti dall'assuntore).

Infatti, ai sensi dell'art. 1657 c.c., se le parti dell'appalto non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e in mancanza è determinata dal giudice.

Pertanto, nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'art. 1657 c.c., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19413 del 15/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004).

Segnatamente, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15926 del 17/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 11364 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9926 del 28/07/2000).

Senonché la determinazione del corrispettivo sulla scorta del prezzario vigente all'epoca presso la camera di commercio è del tutto legittima, posto che le "tariffe", in relazione alle quali l'art. 1657 c.c. prevede la determinazione del corrispettivo dell'appalto, in mancanza di accordo delle parti (quanto ai lavori complessivamente realizzati, anche oltre le previsioni contrattuali), sono non soltanto quelle d'imperio, ma anche quelle che vengano formulate, in via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro approvazione ad opera dell'autorità governativa.

Con la conseguenza che correttamente i giudici del merito hanno fatto riferimento a listini e tariffe per le opere edili emanati dalla camera di commercio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7238 del 23/07/1998; Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 30/03/1985).

5.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo motivo è inammissibile e il quarto motivo è infondato e, infine, il terzo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

"La mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verifica elementi di prova a sé favorevoli".

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2024.

EX PARTE